



COMUNE DI CORNAREDO



COMUNE DI SETTIMO MILANESE



COMUNE DI BAREGGIO



COMUNE DI ARLUNO

## CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CORNAREDO, SETTIMO MILANESE BAREGGIO ED ARLUNO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

L'anno duemiladiciassette, addì *21* (ventuno) del mese di settembre nella Residenza Municipale di Cornaredo con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,

### TRA

- Il Comune di Cornaredo (Capofila), nella persona del Sindaco domiciliato per la carica in Piazza Libertà n. 24, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04.07.2017, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
- Il Comune di Settimo Milanese, nella persona del Sindaco domiciliato per la carica in Piazza Eroi n. 5, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.06.2017, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
- Il Comune di Bareggio, nella persona del Sindaco domiciliato per la carica in Piazza Cavour snc, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26.07.2017, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
- Il Comune di Arluno, nella persona del Sindaco domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi n. 7 il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11.09.2017, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione sotto forma di schema;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. E' istituita la Centrale unica di committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni sottoscrittori della presente Convenzione. La Centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è costituita presso la sede del

Comune di Cornaredo.

2. Con riguardo alla gestione ed all'organizzazione del servizio convenzionato, si applicano le norme regolamentari e statutarie vigenti presso il Comune Capofila, nonché i relativi atti di indirizzo applicativi e di organizzazione generale.

3. Restano, altresì, in capo ad ogni singolo Comune tutte le attività tecnico – amministrative in genere non riconducibili a quelle individuate ai precedenti punti.

4. Con deliberazioni delle Giunte comunali, da adottarsi di concerto tra gli Enti sottoscrittori entro e non oltre 60 giorni dalla stipulazione della presente, verranno stabilite norme, criteri e modalità riguardanti la gestione e l'organizzazione del servizio convenzionato.

#### **Art. 2 - Enti partecipanti e ente capofila**

1. L'ambito territoriale in cui opera la presente convenzione è individuato nel territorio degli enti associati che sono i Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio e Arluno. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Cornaredo.

#### **Art. 3 – Finalità**

1. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:

- a) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
- b) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- c) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- d) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

#### **Art. 4 - Funzioni attività e servizi svolti dalla Centrale unica di committenza (CUC)**

1. L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo all'acquisizione di beni, servizi e lavori per importi a base d'asta pari o superiori alla soglia comunitaria.

- f) valutazione delle offerte presentate e attribuzione punteggi;
- g) formulazione della graduatoria finale e trasmissione della proposta di aggiudicazione;
- h) accertamento del possesso dei requisiti nei confronti del primo in graduatoria, richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e trasmissione degli esiti al RUP della Stazione appaltante per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace;
- i) esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara e affidamento;
- j) trasmissione all'ente associato del rendiconto finanziario delle spese sostenute.

11. Fatto salvo quanto diversamente disposto in forza dell'art. 1, comma 5, restano altresì in capo ad ogni singolo Comune tutte le attività tecnico-amministrative in genere non riconducibili a quelle individuate ai precedenti punti.

12. La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni, potrà svolgere inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.

13. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

#### **Art. 5 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza (CUC) e attività di competenza dei Comuni aderenti**

1. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di trasmissione dei seguenti atti e dati:

##### **a) per i lavori**

1. atto di approvazione del progetto dell'opera e relativi allegati;
2. determinazione a contrarre con delega alla Centrale Unica di Committenza per l'espletamento della gara;
3. qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.

##### **b) Per forniture o servizi**

1. Progetto;
2. Elenco prezzi eventuale;
3. Determinazione a contrarre con delega alla Centrale Unica di Committenza per l'espletamento della gara;
4. qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara.

2. La C.U.C. provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.
3. Dopo l'avvenuta aggiudicazione, la Centrale di committenza trasmette al Comune gli atti relativi alla procedura di gara.
4. Competono in ogni caso al Comune:
  - a) il pagamento del contributo per l'Autorità Anticorruzione (ANAC);
  - b) la richiesta delle spese contrattuali, la stipula e la registrazione del contratto;
  - c) gli adempimenti all'Osservatorio Contratti Pubblici successivi alla fase di aggiudicazione;
  - d) tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, collaudi...)

#### **Art. 6 – Recesso**

1. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato in qualunque momento purché comunicata all'altro Ente con un preavviso minimo di mesi tre.
2. Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C.

#### **Art. 7 – Personale Centrale Unica di Committenza**

1. La Centrale Unica di Committenza è costituita presso il Comune di Cornaredo (Capofila) nel Settore Provveditorato/Gare/Contratti con l'istituzione di un ufficio comune composto dal personale dello stesso ufficio e dal personale dell'ufficio tecnico dell'Area Lavori Pubblici e dal personale di volta in volta distaccato a seconda delle necessità operative, in possesso di competenza ed esperienza in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Il personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio dei Comuni associati. Il responsabile della Centrale Unica di Committenza conferisce la nomina di responsabile unico di procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo, secondo criteri di competenza tecnica in materia di lavori, servizi, forniture.
3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, con proprio provvedimento, nomina il RASA della Stazione Appaltante quale Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

#### **Art. 8 - Riparto spese**

1. Gli oneri finanziari sono ripartiti secondo principi di solidarietà ed equa ripartizione degli stessi fra gli enti associati. La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongano tagli o contingentamenti.
2. I Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. Si rinvia alle norme regolamentari per il dettaglio delle spese a rimborso e delle modalità e tempistiche di liquidazione.

#### **Art. 9 – Responsabilità**

1. Il Comune aderente è manlevato da qualsiasi responsabilità contestata conseguente alla gestione della gara, non dipendente da provvedimenti assunti dallo stesso.
2. La C.U.C. non risponde di eventuali responsabilità civili e amministrative che dovessero sorgere per fatti o atti determinati dall'azione di competenza del Comune aderente.

#### **Art. 10 – Disposizioni transitorie**

1. La presente convenzione ha validità fino alla pubblicazione del D.P.C.M., da adottarsi, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione dell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate.
2. Restano, altresì, in capo ai Comuni aderenti la conclusione delle procedure di gara già avviate prima della sottoscrizione ed operatività della presente Convenzione.

#### **Art. 11 – Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso laddove la via bonaria non fosse in grado sciogliere la controversia, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge.
3. Gli appalti di forniture, servizi e lavori di importi inferiore alle soglie comunitarie potranno essere delegati alla C.U.C. dagli Enti aderenti alla presente convenzione. L'Ente capofila si riserva di accettare la delega in base alla programmazione degli uffici.
4. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o comunque ad esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
5. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 1:
  - a) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi di cui all'art. 140 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
  - b) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - c) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
6. La presente convenzione non si applica:
  - a) alle procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) al conferimento di incarichi professionali, ivi compresi i patrocinii legali, e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
  - c) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
  - d) alle procedure per gli affidamenti di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. La presente convenzione non si applica, inoltre:

- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e ) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge.

8. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Anticorruzione n. 4/2011 e n. 3 del 25.02.2015.

9. Con riguardo alla gestione ed all'organizzazione del servizio convenzionato, si applicano le norme vigenti nonché i relativi atti di indirizzo applicativo e di organizzazione generale.

10. Le attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) consistono nella gestione della intera procedura di gara e in particolare:

- a) collaborazione nella verifica del capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto, ove esistente;
- b) redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara ed attuazione dei connessi obblighi normativi;
- c) redazione della lettera d'invito o disciplinare di gara;
- d) acquisizione dell'elenco ditte fornito dal RUP della stazione appaltante in caso di procedura negoziata, qualora lo stesso abbia istituito un albo attuativo del principio di rotazione, oppure individuazione del medesimo elenco da parte della C.U.C. previa procedura di manifestazione di interesse ;
- e) nomina e presidenza della commissione di gara;

## Art. 12 – Conferenza dei Sindaci

1. I Sindaci dei Comuni associati possono essere convocati dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza per l'esame di ogni questione attinente il funzionamento della stessa.

## Art. 13 – Registrazione


1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Cornaredo

Il Sindaco

Yuri Santagostino




.....

Per il Comune di Settimo Milanese

Il Sindaco

Sara Santagostino Pretina




.....

Per il Comune di Bareggio

Il Sindaco

Giancarlo Lonati




.....

Per il Comune di Arluno

Il Sindaco

Moreno Agolli



.....